

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rimessione in Assemblée</i>)		Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (752)	428
Autorizzazione al Governo della Repubblica Italiana di riunire in un testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E. N. P. A. S.) (<i>Approvato dal Senato</i>). (485)	422	PRESIDENTE	428
PRESIDENTE	422	REPOSSI, <i>Relatore</i>	428
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		VENEGONI	428
Disciplina delle cooperative di emigrazione (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (882)	422	CHIAROLANZA	428
PRESIDENTE	422, 423	Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
STORCHI	422, 423	LENZA: Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti. (<i>Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (686-B)	429
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	423	PRESIDENTE	429, 431
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	423	BARTOLE, <i>Relatore</i>	429, 430
GERRETI	423	CACCIATORE	429
Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (1053)	426	CREMASCHI	429
PRESIDENTE	426, 427, 428	LENZA	429
STORCHI	426	STORCHI	430
DAZZI	426	RUBINACCI	430
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	426, 427	REPOSSI	430
LIZZADRI	427	DE MARIA, <i>Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	430
DI VITTORIO	427	Disegno di legge (<i>Discussione</i>):	
		Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1953, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro. (1072)	431
		PRESIDENTE	431
		LIZZADRI	433
		RUBINACCI	433
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	433

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

La seduta comincia alle 9.10.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo della Repubblica Italiana di riunire in un testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.). (Approvato dal Senato). (485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo della Repubblica italiana di riunire in un testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E. N. P. A. S.). »

Dovrei riferire io stesso su questo disegno di legge, già approvato dal Senato. Ritengo però, pregiudizialmente, che sia necessario risolvere una questione assai importante. L'articolo 72 della Costituzione stabilisce nell'ultimo comma (sostanzialmente ripetuto dall'ultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera) che è necessaria la discussione e la approvazione dell'Assemblea per i provvedimenti di legge che abbiano carattere di delega legislativa al Governo. Sebbene il presente disegno di legge abbia per titolo la sola delega a riunire in testo unico le norme vigenti che riguardano l'E. N. P. A. S., (il che — per una prassi ed una dottrina costante — non assume valore di vera e propria delega ma solo valore di coordinamento, anche se ampio) non possiamo tuttavia ignorare che, nella formulazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame, si trova un inciso che altera la portata della norma e dà ad essa contenuto di vera e propria delega legislativa. Si dà, infatti, al Governo, il potere non solo di coordinare le norme esistenti in materia, ma anche quello di « modificarle ed integrarle ». Anche se poi è detto: « fermi restando i principi ed i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente » non viene meno il valore di vera e propria delega legislativa in quanto, l'inciso: « fermi restando, ecc. », ha solo carattere di indirizzo ed orientamento che il Parlamento dà all'esecutivo; ma non limita affatto il potere di modificare ed innovare concesso con l'inciso precedente. La terza Commissione (Giustizia), chiamata a dare parere, si è espressa favorevolmente purché si sopprima l'inciso che appunto

trasforma l'attuale testo da una semplice autorizzazione per procedere al coordinamento in testo unico, in una vera e propria delega legislativa. Se però, da un lato, accogliere il parere della terza Commissione significa poter oggi stesso deliberare, dall'altro significa snaturare lo spirito e la finalità del provvedimento, così come approvato dal Senato.

Poiché, entrando nel merito, ritengo che sia opportuno conferire al Governo il potere di « modificare ed innovare » e, conseguentemente, tale conferimento non può essere da noi, come Commissione del lavoro, concesso, sono del parere di far presente la situazione alla Presidenza della Camera affinché il provvedimento venga assegnato alla nostra Commissione in sede referente, per poi essere discusso, nella sua integrale portata, in Assemblea.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*)

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle cooperative di emigrazione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disciplina delle cooperative di emigrazione ».

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Molti colleghi sanno quali pericoli si nascondano dietro le facciate di queste cooperative e a quali delusioni vadano spesso incontro i soci delle medesime trasferitisi all'estero. Si è scoperto, già diverse volte, che gli organizzatori di queste cooperative non sono che dei filibustieri, degli speculatori sulla credulità degli aspiranti ad emigrare. Il provvedimento sottoposto al nostro esame ha lo scopo di rendere seria e veramente efficace la costituzione delle società cooperative che si propongono di costituire all'estero, attraverso la diretta gestione dei soci, delle imprese in forma cooperativa.

Non ritengo, certo, che il provvedimento riesca a sanare del tutto la situazione attuale. Non vi è, però, dubbio che la migliora notevolmente. Pertanto invito gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

STORCHI. Sono d'accordo in linea di massima su quanto ha detto l'onorevole

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

Presidente. Vorrei, però, far presente che gli inconvenienti maggiori per questa forma di emigrazione non si sono verificati all'interno del nostro paese, dove esistono sufficienti controlli, ma nei paesi meta delle emigrazioni stesse; e questo più per insufficiente conoscenza ambientale, che per puro spirito di speculazione od imbroglio. A me parrebbe opportuno, pertanto, che il Ministero degli esteri, attraverso i suoi organi diplomatici e consolari nei vari paesi, cerchi di svolgere una tutela, a carattere informativo e di consulenza, per queste cooperative che vanno a cercare lavoro in Cile, Venezuela, Paraguay, Brasile, ecc. e che, molte volte, per incapacità tecnica o per speculazioni avventate, corrono il rischio di mandare allo sbaraglio dei lavoratori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per dimostrare, se pure ve ne sia bisogno, la necessità di affrontare il problema, anche sotto l'aspetto illustrato dall'onorevole Presidente, dirò semplicemente che, in seguito a controllo su 28 cooperative, per nove si è dovuto procedere alla nomina di un commissario, per cinque si è dovuto procedere allo scioglimento, e per quattro alla loro riorganizzazione. Su 28 cooperative, quindi, diciotto sono risultate irregolari. Di qui la necessità di provvedere legislativamente a dare un chiaro indirizzo ed una sicura tutela.

PRESIDENTE. La questione sollevata dall'onorevole Storchi per la sorveglianza e la difesa all'estero dei lavoratori italiani riuniti in cooperative merita senz'altro la nostra attenzione; tuttavia non so se sia il caso di apportare modifiche al testo già approvato dal Senato. Ritengo che il problema della difesa del lavoro italiano all'estero possa essere meglio prospettato e svolto in un ordine del giorno.

STORCHI. Concordo con quanto asserisce il nostro Presidente; mi permetto, quindi, di presentare, insieme al collega Dazzi, il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro) esaminando il disegno di legge n. 882 per la disciplina delle cooperative di emigrazione:

rileva la necessità che tali cooperative siano sottoposte anche alla assistenza tecnica ed alla vigilanza della competente autorità per quanto riguarda la loro attività all'estero;

ritiene che anche a tal fine è auspicabile l'istituzione di un organismo in Italia

per la direzione ed il coordinamento di tutta l'attività emigratoria, in conformità ai voti più volte espressi dal Parlamento ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Ministero degli esteri ha prestato e presterà, nei limiti delle sue possibilità e funzioni, tutta l'assistenza possibile. Prendo, pertanto, atto dell'ordine del giorno per la parte che riguarda il Ministero degli esteri.

CERRETI. La forma della tutela burocratica all'estero non mi convince affatto. L'organismo che viene auspicato, se creato, dovrebbe sentire il parere della Commissione centrale delle cooperative.

PRESIDENTE. Il problema è grave perché le cooperative di emigrazione, che già in Italia non funzionano regolarmente, una volta all'estero vengono a trovarsi in situazioni anche peggiori, appunto perché male organizzate; pertanto bisogna assisterle tecnicamente, moralmente e giuridicamente, in maniera sempre più efficace. Ritengo che la preoccupazione del collega Cerreti venga a cessare se considererò quale attività il Ministero degli esteri verrà a svolgere nel caso che l'ordine del giorno Storchi diventi operante.

Prima di passare all'esame degli articoli, pongo in votazione l'ordine del giorno di cui lo stesso collega onorevole Storchi ha già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo allora all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

(Statuto delle cooperative di emigrazione).

Lo statuto delle società cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole:

a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;

b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione delle spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un Istituto

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme è subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. È fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che può essere impiegata, con consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;

c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000. Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa può essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale provvede all'uso mediante proprio decreto. Lo statuto delle società cooperative suddette deve in ogni caso contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonché della attività che esse intendono ivi esercitare.

(È approvato).

ART. 2.

(*Requisiti dei soci e degli amministratori*).

I soci delle cooperative contemplate dalla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione.

La percentuale del 4 per cento stabilita per gli elementi tecnici e amministrativi dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, può essere aumentata, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in relazione alle necessità organizzative e funzionali della cooperativa.

Gli amministratori e i dirigenti non debbono avere subito condanne, né avere procedimenti penali in corso, per reati di frode in emigrazione, truffa, insolvenza, bancarotta semplice e fraudolenta, circonvenzione, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati contro la proprietà.

Le cariche sociali non sono retribuite.

(È approvato).

ART. 3.

(*Collegio sindacale*).

Del collegio sindacale delle società cooperative contemplate nella presente legge, le quali siano costituite da un numero di soci superiore a cento, fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un rappresentante della organizzazione riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la cooperativa aderisca, da essa designato. Non verificandosi l'adesione ad una di tali organizzazioni, il numero dei rappresentanti del Ministero è elevato a due.

(È approvato).

ART. 4.

(*Modalità per la costituzione*).

Gli amministratori delle società di cui ai precedenti articoli debbono fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove è stabilita la sede sociale. Eguale obbligo hanno i notai che hanno rogato l'atto costitutivo. Questo e lo statuto non possono essere depositati presso la cancelleria del competente Tribunale, ai fini della omologazione, se non unitamente alla copia autentica dell'autorizzazione, che il Ministero suddetto concede ai sensi del successivo articolo 6.

All'Ufficio del lavoro deve essere anche comunicato, a cura degli amministratori, l'elenco nominativo dei soci con la qualifica professionale di ciascuno, come pure ogni successiva variazione della compagine sociale.

(È approvato).

ART. 5.

(*Istruttoria dell'Ufficio del lavoro*).

L'Ufficio del lavoro, ricevuta la denuncia, che deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2, la trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo il proprio parere sulla base delle informazioni assunte presso le competenti Autorità e interpellate anche, ove necessario, le locali sedi delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

ART. 6.

(Autorizzazione del Ministero del lavoro).

Il Ministro provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione dell'ente.

Tale autorizzazione deve essere comunicata all'Ufficio del lavoro, il quale provvederà a sua volta a comunicarla a coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi dell'articolo 4.

Nei trenta giorni successivi deve essere provveduto al deposito dell'atto costitutivo a termine dell'articolo 2519 del Codice civile.

(È approvato).

ART. 7.

(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione).

Le società di cui alla presente legge sono esonerate dalla iscrizione nel registro prefettizio di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Esse vengono iscritte d'ufficio, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello schedario generale della cooperazione.

L'iscrizione nello schedario è titolo sufficiente per il godimento delle agevolazioni tributarie o di altra natura ai sensi dell'articolo 16, comma 2°, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

(È approvato).

ART. 8.

(Nulla osta per il trasferimento all'estero degli amministratori).

Il trasferimento all'estero degli amministratori è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da concedersi di concerto con quello degli affari esteri, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 6.

Le Autorità preposte al rilascio dei passaporti per l'estero non possono rilasciarli agli amministratori delle cooperative di emigrazione, ove non consti dell'avvenuta concessione del nulla osta di cui sopra.

A tale scopo deve essere comunicato alle predette Autorità, a cura del competente Ufficio del lavoro, l'elenco nominativo pre-

visto nell'ultimo comma dell'articolo 4, e le successive variazioni.

Ai fini della concessione del nulla osta gli amministratori debbono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un piano tecnico-finanziario per la realizzazione dello scopo sociale, corredato dalla necessaria documentazione dalla quale risultino il Paese e la località di emigrazione, la natura e le caratteristiche dell'attività cooperativa che l'ente si propone di svolgere ivi, i contratti già stipulati o da stipulare all'uopo, ed ogni altro utile elemento. Debbono in particolare essere precisate l'entità e la provenienza dei mezzi finanziari occorrenti, sia per il viaggio che per lo stabilimento all'estero dei soci.

In via eccezionale ed in considerazione di speciali circostanze può essere concesso il nulla osta per il temporaneo trasferimento all'estero dei soli amministratori o loro mandatari, per gli studi e le intese sul posto che risultassero indispensabili. A tale scopo deve essere presentato al Ministero un circostanziato preventivo delle spese di viaggio e di permanenza. La concessione del nulla osta di cui al presente comma può essere subordinata all'aumento della cauzione prestata.

(È approvato).

ART. 9.

(Assemblea straordinaria).

Il piano tecnico-finanziario di cui al quarto comma del precedente articolo deve essere approvato dai soci in assemblea straordinaria col voto favorevole della maggioranza indicata nel secondo comma dell'articolo 2369 del Codice civile. Copia autentica del relativo verbale deve essere presentata unitamente all'istanza per la concessione del nulla osta.

(È approvato).

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

Le società cooperative costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli scopi indicati nell'articolo 1 o che comunque perseguono quegli scopi, debbono, entro due mesi dalla data stessa, denunciare la propria sussistenza, l'attività svolta ed i propositi di futuro sviluppo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; le medesime società debbono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare, occorrendo, il proprio

statuto per uniformarlo alle disposizioni che precedono.

Le cooperative che non ottemperino al disposto del precedente comma saranno sciolte d'ufficio, con la nomina di un liquidatore ove occorra.

Lo stesso provvedimento può essere adottato nei confronti di quelle cooperative che risultassero in condizioni di irregolare funzionamento o per le quali risultasse impossibile o gravemente compromesso il raggiungimento dello scopo sociale.

Le Prefetture provvederanno, ove non l'abbiano già fatto, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti relativi alle società cooperative di cui sopra iscritte nel registro.

È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione ».

Anche su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione del Senato, riferirò io stesso molto brevemente. Si tratta, in sostanza, di concedere al vettore la facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale contro la determinazione del nolo da parte della Direzione generale della emigrazione, e di fissare nuove norme sulla costituzione e sul funzionamento di detta Commissione speciale.

Ritengo che gli onorevoli colleghi possano dare senz'altro il loro voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

STORCHI. Sono d'accordo sulla proposta, ma, dovendo modificare il testo unico della legge sull'emigrazione, penso che sarebbe bene, parlando di vettori, includere fra essi anche le compagnie di navigazione aerea. Infatti, oggi si viaggia anche in aereo e in sede di revisione del testo unico sarebbe opportuno tenere conto di questo nuovo fattore.

DAZZI. Faccio presente che il provvedimento legislativo in esame fu predisposto per eliminare le difficoltà spesso sopravvenute in seguito all'abolizione del Commissariato per l'emigrazione, vigente il quale era consentito,

ove fossero insorte delle controversie sui noli, di ricorrere in appello al Consiglio Superiore dell'emigrazione. Mi risulta, però, che in un disegno di legge (che sarà prossimamente presentato) sarà prevista la ricostituzione del Commissariato, per cui i ricorsi di cui trattasi dovrebbero essere di nuovo rivolti al Consiglio Superiore.

PRESIDENTE. Una modifica al testo dell'articolo unico comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato e ritarderebbe notevolmente l'approvazione definitiva del disegno di legge, attualmente necessario. Per quanto riguarda la questione dei viaggi in aereo mi pare sufficiente che essa risulti dal verbale

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il disegno di legge in esame, stabilisce la forma di gravame nei confronti della determinazione dei noli massimi per gli emigranti, fatta attualmente, a termini di legge, dalla Direzione generale dell'emigrazione del Ministero degli esteri.

Competente a decidere sul gravame è prevista una Commissione speciale nominata di volta in volta.

Un membro di questa Commissione deve essere nominato con una procedura assai complicata.

Esso deve essere scelto dal primo presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ritengo che, salvo la restante procedura, la terna di nomi dovrebbe essere proposta dal Ministro degli esteri, in quanto, dovendo la Commissione di controllo rivedere le deliberazioni prese da un organo del Ministero degli esteri, è assolutamente evidente che una deliberazione presa da detto Ministero debba essere eventualmente riveduta da una Commissione di cui faccia parte un membro designato dallo stesso Ministero degli esteri. Così infatti era previsto nell'originario disegno di legge. Durante la discussione presso la Commissione del Senato, l'allora rappresentante del Governo onorevole Del Bo propose che il membro della Commissione, che doveva sindacare le deliberazioni del Ministero degli esteri, fosse scelto entro una terna di nomi proposta dal Ministro degli esteri, non da solo ma di concerto col Ministro del lavoro.

Senonchè, rispetto alla tesi originaria, che prevedeva una terna di nomi proposta dal Ministro degli esteri, e la soluzione proposta dall'onorevole Del Bo al Senato, che cioè la scelta

avvenisse su designazione del Ministro degli esteri di concerto col Ministro del lavoro, è scaturita una terza soluzione, proposta da uno dei membri di quella Commissione, ed approvata. Per essa l'organo che deve sindacare l'operato del Ministero degli esteri dev'essere scelto entro una terna di nomi proposta dal solo Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ora, pur lasciando impregiudicata la questione generale del lavoro all'estero, sulla quale mi è gradito confermare formalmente alla Commissione del lavoro che è in corso di presentazione un disegno di legge unitario per la costituzione del Consiglio superiore del lavoro all'estero, e un altro disegno di legge per mezzo del quale si istituiscono gli addetti sociali all'estero, ritengo che, nel frattempo, non si debba conferire esclusivamente al Ministero del lavoro il sindacato sull'operato del Ministero degli esteri in questo settore.

Mi pare, quindi, opportuno riproporre una soluzione di carattere unitario che assicuri l'armonia fra i due dicasteri nell'attuale fase, preparando così la soluzione finale della unità delle direttive.

PRESIDENTE. Personalmente, e come relatore, ritengo che, interessando soprattutto a noi la massima tutela dei lavoratori all'estero non sia il caso di soffermarsi su un aspetto formalistico del problema. La scelta del componente della Commissione speciale è fatta dal primo presidente della Corte di cassazione e non da un Ministro o dall'altro. Che la terna dei nomi sia indicata da uno o dall'altro Ministro, la cosa ha scarso rilievo considerando, soprattutto, la temporaneità della soluzione ed il fatto che gli esperti nella materia sono pochi e quindi sia l'un Ministro che l'altro finirebbe con l'indicare quasi le stesse persone.

A prescindere, poi, dal fatto che, in linea pratica, è sempre possibile l'accordo di fatto fra i due Ministeri, bisogna ricordare come il provvedimento sia urgente e come una qualunque modifica, riportandolo al Senato, ne pregiudicherebbe la tempestiva entrata in vigore.

Sono perciò favorevole al mantenimento del testo approvato dal Senato anche perché il disegno di legge, partendo dallo stretto concetto della tutela del lavoratore, deve affermare chiarissimamente la preminenza del Ministero del lavoro.

Passiamo, comunque, all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura, e sulla formula-

zione del quale ogni collega potrà intervenire:

« Il terzo capoverso dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione è sostituito dal seguente:

« Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dalla Direzione generale della emigrazione ha facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale così costituita di volta in volta: un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte medesima; membri: un esperto in materia di emigrazione, non appartenente alla Amministrazione dello Stato, scelto dal primo presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante degli armatori, designato dal presidente del Consiglio stesso.

« Due funzionari di grado non inferiore al VI, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti senza diritto di voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno della Direzione generale dell'emigrazione di grado non superiore al IX ».

LIZZADRI. La Commissione lavoro del Senato è stata coerente nello stabilire che la proposta della terna dei nomi deve essere fatta dal Ministro del lavoro. Saremmo incoerenti noi se accettassimo il criterio dei due Ministeri. È il Ministero del lavoro, infatti, che ha una specifica funzione in questo ramo e quindi, anche nel caso presente, la specifica competenza è del Ministero del lavoro.

DI VITTORIO. Per l'esperienza diretta fatta a contatto di lavoratori italiani, posso dire che noi difettiamo all'estero di elementi qualificatamente preparati per la tutela del lavoratore, che conoscano bene anche la legislazione dei paesi in cui agiscono. Ora, se noi prendiamo un funzionario del Ministero del lavoro, il quale ha conoscenza delle differenti leggi dei vari paesi, ed un funzionario del Ministero degli esteri che ha invece una preparazione soprattutto a carattere diplomatico, balza evidente l'orientamento diverso di detti funzionari. Perciò ritengo che il testo che è stato approvato sia il più idoneo per la tutela dei nostri emigrati.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Evidentemente non sono riu-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

scito a farmi capire. Il problema è semplicemente di armonia. Oggi come oggi, nel territorio nazionale opera il Ministero del lavoro, mentre per quanto riguarda l'estero evidentemente la competenza è del Ministero degli esteri, salvo la collaborazione di competenti in problemi sociali. Ora, nell'attesa dell'avvento dell'organismo unitario e della nomina degli addetti sociali, è assurdo scardinare il sistema vigente attualmente col volere escludere, ad esempio, nella fase del viaggio di emigrazione la competenza del Ministero degli esteri. È assurdo che una deliberazione presa nel campo dell'emigrazione dal Ministero degli esteri debba essere sindacata dal Ministero del lavoro.

Ad ogni modo io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Trattandosi di una questione di prestigio formale, ritengo che la miglior soluzione possa essere affidata, in pratica, ai rapporti fra Ministro degli esteri e Ministro del lavoro, ai quali nulla vieta di consultarsi prima di proporre al Presidente della Corte di cassazione la terna dei nominativi da cui scegliere il componente della Commissione speciale.

Poiché nessun emendamento è stato presentato, trattandosi di articolo unico, di cui già ho dato lettura, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non ha bisogno di una particolare illustrazione. Si tratta di elevare la retribuzione massima da conside-

rarsi agli effetti degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei componenti lo stato maggiore della navigazione e della pesca marittima. Infatti, mentre in base alle disposizioni vigenti la contribuzione annua per detto scopo è fissata in lire 425.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in lire 350.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina, ed in lire 300.000 per gli altri ufficiali, il disegno di legge in esame eleva rispettivamente tali retribuzioni a lire 475.000, lire 400.000 e lire 350.000.

Dato lo scopo che il provvedimento si prefigge, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Noi concordiamo per approvare questo disegno di legge, però dobbiamo rilevare che la questione non viene del tutto risolta. Basta notare, infatti, come il massimale annuo per i comandanti e per i capi macchinisti sia fissato appena in lire 475.000 annue, per comprendere l'inefficacia del provvedimento. Oggi non esiste più un rapporto di differenziazione fra il salario di un manovale dell'industria e la retribuzione di elementi come quelli cui il provvedimento si riferisce, che hanno per giunta una notevole responsabilità, specialmente se si pensa alla marina mercantile.

Vorrei inoltre ricordare che, a proposito di infortuni e del trattamento da usare al lavoratore infortunato, esiste già una mia proposta di legge, presentata a suo tempo, la quale appunto affronta anche questo problema dell'adeguamento del massimale.

CHIAROLANZA. Mi associo alle osservazioni formulate dal collega Venegoni, relative alla esiguità del massimale.

PRESIDENTE. Ritengo, data l'estrema urgenza, che possa essere approvato il disegno di legge in esame così come ci è pervenuto dal Senato, senza alcuna modificazione, poiché la Commissione potrà riesaminare il problema in sede di discussione della proposta di legge Venegoni.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le retribuzioni massime annue previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi

ufficiali di coperta e di macchi a e a lire 350.000 per gli altri ufficiali».

Il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Lenza: Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti. (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato). (686-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Lenza: Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti.

Prego il relatore, onorevole Bartole, di riferire su questa proposta di legge che, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 16 luglio 1954, è stata modificata dalla XI Commissione del Senato.

BARTOLE, *Relatore*. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Lenza, già approvata dalla nostra Commissione, intende concedere ai prefetti, ampliando l'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, la facoltà di stabilire, oltre al riposo settimanale obbligatorio, anche un riposo annuale. Questa la originaria proposta che la nostra Commissione modificò escludendo dall'obbligo del riposo annuale le farmacie comunali. La competente Commissione del Senato ha modificato il testo da noi approvato (sopprimendo l'emendamento aggiuntivo relativo all'esenzione prevista per le farmacie comunali), ed ha restituito il testo all'originaria formulazione.

Io non ritengo che ci siano particolari ragioni per modificare nuovamente il testo, anche perché, in effetti, l'articolo 119 del testo unico stabilisce che i turni di servizio delle farmacie debbono essere fissati dal prefetto il quale deve tenere conto delle esigenze locali. Posso altresì assicurare la Commissione che, in sede di esame da parte delle autorità tutorie, le esigenze di questo delicato servizio saranno sempre tenute in evidenza.

Ritengo pertanto superfluo entrare ulteriormente nell'esame dei particolari e propongo alla Commissione di approvare la modifica apportata dal Senato.

CACCIATORE. Fui io a sostenere l'emendamento per la esclusione delle farmacie comunali dalla chiusura annuale. Desideravo tale esclusione perché volevo evitare l'obbligo della chiusura di dette farmacie per un determinato periodo dell'anno. È ovvio che sia desiderio dei farmacisti privati la chiusura di tutte le farmacie, anche di quelle

cosiddette comunali o municipalizzate (come dovrebbero appunto essere definite stando alla discussione svoltasi alla XI Commissione del Senato), e ciò per impedire che, nel momento delle ferie delle farmacie normali, quelle municipalizzate rimangano aperte e lavorino in maggiore misura. Ma è anche evidente che, se si concede la chiusura a tutte, il servizio delle farmacie municipalizzate o comunali passa, sia pure momentaneamente, alle farmacie private, per cui lo scopo principale della farmacia municipalizzata, quello cioè delle speciali agevolazioni sui prezzi che essa è tenuta a fare, viene a cadere.

CREMASCHI. Mi associò alle considerazioni del collega Cacciatore. A me sembra che il testo approvato dalla nostra Commissione sia il migliore perché, pur dando pratico effetto alla proposta di legge, stabilisce una eccezione che risponde ad un innegabile principio di solidarietà sociale. Pertanto sono contrario alla modifica apportata dal Senato.

LENZA. Vorrei eliminare la preoccupazione dell'onorevole Cacciatore ricordando che le farmacie comunali sono localizzate a poche città. Generalmente, in uno stesso luogo esistono più farmacie municipalizzate; quindi, per l'assistenza particolare ai poveri, il prefetto può stabilire dei turni fra di esse. D'altra parte non è completamente esatto quanto afferma l'onorevole Cacciatore che le farmacie comunali effettuino il servizio a condizioni particolari, perché esistono delle tariffe che hanno valore generico e che debbono essere rispettate da tutte le farmacie indistintamente.

Inoltre, esiste un altro motivo, assai più importante, che deve indurci a non escludere le farmacie comunali dai turni di riposo, ed è questo: occorre impedire che le farmacie comunali sfuggano al controllo del prefetto anche per quanto riguarda i turni domenicali e gli orari di apertura e chiusura. L'attuale articolo 119 dà, appunto, al prefetto la facoltà di regolare i turni domenicali, gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie, senza alcuna esclusione. Non si vede quindi perché a questa facoltà prefettizia non debba essere aggiunta quella di disciplinare i turni di riposo annuali. È ovvio ed è lasciato alla discrezionalità del prefetto che, laddove si manifestasse l'esigenza dell'assistenza ai poveri, ed esistesse nel comune una sola farmacia, sarebbe proprio il prefetto a stabilire che essa non debba osservare il turno di riposo.

Noi non dobbiamo inciuciare in alcun modo l'articolo 119 del testo unico delle leggi sani-

tarie in vigore. La stragrande maggioranza della categoria dei farmacisti ha avanzato la richiesta delle ferie annuali e ritengo sia logico, da parte nostra, aderire a tale desiderio cercando nel contempo di non ledere gli interessi di nessuno.

STORCHI. A me sembra che, considerata l'importanza che riveste il compito delle farmacie comunali, dal punto di vista sociale del servizio per i poveri, la chiusura di esse potrebbe essere evitata. Il prefetto potrebbe sempre disciplinare la materia, rendendo possibili i turni del riposo annuale tra le farmacie non comunali.

RUBINACCI. Non possiamo assolutamente accogliere la discriminazione in una determinata categoria di aziende che esercitano un determinato servizio di pubblico interesse, a seconda della titolarità di esse, vale a dire a seconda che siano o no comunali o gestite da privati. Tutte le farmacie esercitano un servizio di pubblico interesse e per tutte le farmacie noi intendiamo introdurre il principio sociale del riposo annuale. Che le farmacie siano comunali o gestite da privati non ha importanza alcuna di fronte a questo provvedimento che intende evitare dannose concorrenze, garantendo i vari turni di riposo, gli orari, ecc. Trasportando il quesito in altro campo, trovo che sarebbe alquanto curioso se si verificasse, ad esempio, che le aziende tranviarie debbono osservare il riposo solo se sono gestite da società private e non lo debbono viceversa osservare se sono gestite da aziende municipalizzate.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di tenere conto della necessità di mantenere fede ai principi di giustizia e di logica ai quali ci siamo sempre ispirati, evitando così discriminazioni che potrebbero portare a situazioni aberranti nel campo del lavoro.

REPOSSI. Non posso che associarmi a quanto ha detto l'onorevole Rubinacci. Trattandosi di una proposta di legge che riguarda le farmacie in generale, non si può effettivamente ammettere che quelle comunali debbano essere esentate dall'obbedienza ad una legge comune, anche se per le necessità contingenti e locali esse sono preposte alla distribuzione dei medicinali ai poveri.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su quanto disposto dal primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie. Detto comma stabilisce che il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile dell'esercizio della farmacia stessa ed

ha l'obbligo di mantenerlo ininterrotto secondo le norme e gli orari che per ciascuna azienda sono stabiliti dal prefetto, avuto riguardo della assistenza farmaceutica e tenuto conto del riposo settimanale. Con la proposta di legge Lenza, che stabilisce anche il turno di riposo annuale di almeno quindici giorni, il comma citato non viene che a completarsi. La legge stabilisce che il prefetto ha la facoltà discrezionale di disciplinare, a seconda delle diverse esigenze, sia il riposo settimanale che quello annuale. È chiaro che, se escludiamo dal riposo annuale le farmacie comunali, noi incidiamo anche sul riposo settimanale di esse, mentre, accogliendo la formulazione dell'onorevole Lenza, approvata dal Senato, rimane il prefetto arbitro della situazione; egli, a suo giudizio, stabilisce i turni di riposo di tutte le farmacie, delegando eventualmente una farmacia privata, durante la chiusura di quella comunale, a disimpegnare il servizio di vendita dei medicinali ai poveri alle stesse condizioni praticate da quella comunale. Oltre tutto, ripeto, se si escludessero le farmacie comunali dal periodo delle ferie annuali, si potrebbe correre il rischio di danneggiarle anche per quanto riguarda i turni di riposo settimanali.

Ad ogni modo, per maggiore tranquillità della Commissione, desidero comunicare che una circolare in data recente, dell'Alto Commissario onorevole Tessitori, conclude disponendo che, per quanto concerne i turni nel periodo estivo, il prefetto deve disporre tenendo conto delle esigenze locali e tenendo comunque presente che allo stato della presente legislazione è da ritenersi esclusa la chiusura delle farmacie comunali.

BARTOLE, *Relatore*. La preoccupazione manifestata da qualche collega non ha motivo di esistere in quanto le farmacie comunali non seguono mai i turni valevoli per le altre farmacie, perché esse hanno esigenze particolari. Le farmacie comunali, d'altra parte, esistono solo in alcuni comuni d'Italia e, siccome sono i prefetti a regolare i turni di riposo tenendo conto delle esigenze locali, le autorità comunali possono sempre far presenti le varie circostanze. Proprio in quest'ultima estate, ad esempio, il prefetto di Modena ha convocato i titolari delle varie farmacie per accordarli sui turni di ferie annuali ed io, quale direttore della farmacia comunale di Modena, dissi che per un complesso di circostanze non ero in grado di aderire alla richiesta di chiusura. Cosicché, mentre le altre farmacie hanno chiuso a turno, quelle comunali sono rimaste aperte. Mi pare,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

quindi, che quando questo servizio può essere convenientemente e logicamente disciplinato il problema sia già risolto.

PRESIDENTE. Il testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione era del seguente tenore:

« Alla fine del primo comma dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunte le seguenti parole.

« e del turno di riposo annuale di almeno quindici giorni, ad eccezione delle farmacie comunali ».

La XI Commissione del Senato ha soppresso le parole: « ad eccezione delle farmacie comunali ».

Pongò, pertanto, in votazione, la modifica approvata dal Senato.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Pongo in votazione il testo primitivo della Camera di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro. (1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro.

Riferirò io stesso su questo importante argomento riguardante il lavoro straordinario.

Quando nel 1923 fu emanato il decreto-legge n. 692, noi eravamo, storicamente parlando, in periodo di dittatura. Protestammo anche allora, ma erano già stati dati dalla Camera, dopo il 28 ottobre 1922, i pieni poteri al Governo; il quale però — si deve ricordare — non era ancora un Governo unicamente fascista. Doveva ancora aver luogo a Torino il famoso Congresso del partito popolare.

Fu un decreto, dunque, di carattere reazionario, anzi, per usare un linguaggio storico, in odio alle organizzazioni operaie. Ma noi, nei limiti della libertà concessaci, protestammo. Lo strano era che questo decreto-legge, dal punto di vista legale, convalidava la conquista delle otto ore

giornaliere di lavoro, già effettuate da alcune categorie anche prima del decreto stesso, nel periodo della cosiddetta mobilitazione di guerra. L'orario di otto ore giornaliere fu la grande conquista di Bruno Buozzi, che lo pose come condizione alla collaborazione degli operai. Quindi, i grandi concordati nazionali, nei vari settori, non vennero che a convalidare le posizioni già raggiunte.

Come ho detto, nel 1923, vi fu una corrente nettamente contraria al decreto in questione. Allora, partendo dal concetto di dovere aumentare le possibilità di lavoro, e poiché i contratti di lavoro del 1919 stabilivano un piccolissimo aumento sulla paga base, per il lavoro straordinario, cioè appena un dieci per cento di maggiorazione, si cominciarono ad esaminare le possibilità di diversi turni di lavoro. Oggi, il problema è completamente capovolto. Voi avrete certamente letto, in proposito, un articolo apparso sulla *Stampa* di Torino veramente efficace e di attualità. Il problema italiano, veramente grande, non verte sugli orari di lavoro, bensì sui minimi di guadagno. In effetti ciò che chiede oggi il lavoratore italiano è la protezione del suo minimo di salario. Non si tratta di risolvere un problema di orario, semplicemente come tale, ma di ragguagliare l'orario di lavoro alle possibilità ed alle necessità di vita del lavoratore italiano. Oggi molti lavoratori si sottopongono ad eccessi di orario che, praticamente, portano ad una sperequazione notevole nel mondo del lavoro. Quando si afferma la necessità delle 36 ore settimanali bisogna esaminare con la massima diligenza tutta la questione. Molti onorevoli colleghi avranno facilmente constatato come, per i lavoratori italiani, non sia facile limitare il lavoro alle 36 ore settimanali, e ciò per le limitate possibilità di guadagno che essi hanno. Non si può disgiungere la questione dell'orario da quella del minimo di guadagno sufficiente per vivere.

Ecco perché io penso (e ne ho parlato anche con il ministro Vigorelli) che il disegno di legge sottoposto al nostro esame sia invero un po' troppo semplicista. In questo ultimo decennio si è creata in Italia una nuova situazione storico-politico-sociale, a creare la quale gli stessi sindacati hanno avuto, a mio parere, un effetto assai limitato. Ciò perché non hanno potuto tutelare, in sede sindacale, una situazione di fatto veramente imponente, determinata e resa sempre più aspra dalle diverse esigenze manifestatesi tra una fabbrica e l'altra. Ecco un esempio tipico: la posizione di due grandi fabbriche

automobilistiche quali la Fiat e la Lancia, posizione che presenta questo assurdo: la Lancia fa fare costantemente un minimo di 60 mila ore mensili di straordinario nei soli stabilimenti di via Monginevro, la Fiat fa fare un minimo di 100.000 ore per settimana, pari a 400 mila ore di lavoro straordinario al mese.

E non parliamo poi di altre situazioni che sfuggono al controllo, perché di minore importanza. Ci sono tutte le piccole e medie industrie dove perfino i lavoratori disoccupati si arrangiano, proprio perché si adattano ai sistemi cui certi datori di lavoro ricorrono.

Esistono poi altri lavoratori che, sebbene anch'essi ufficialmente disoccupati, prendono in proprio determinati lavori effettuandoli magari con la installazione di un tornio o di un'altra macchina in un sottoscala.

È possibile, pertanto, mi domando, con la sola modifica che si propone il Ministro del lavoro, risolvere tutta questa situazione?

Il problema delle ore straordinarie non può essere affrontato e risolto solo con l'approvazione del disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione. Basta la lettura dell'articolo 5-bis che si vuole inserire nel decreto-legge 15 marzo 1923 per persuadersi come sia esatto in questo caso il motto « fatta la legge, scoperto l'inganno ». E non sarà risolta nemmeno la situazione del lavoro svolto clandestinamente nelle piccole e medie aziende. Se non si suscita nell'operaio una coscienza per cui egli senta il dovere di rifiutarsi di fare lo straordinario; se attraverso una azione, anche di carattere sindacale, di indirizzo formativo, non si persuade il disoccupato a non prestarsi a lavorare senza libretto, e il lavoratore occupato a non fare lo straordinario, se non si solleva il problema delle cooperative o pseudo cooperative che appaltano determinati lavori, è chiaro che il progetto, così come è formulato, ha un valore più teorico che pratico.

Io penso che il Ministro sarebbe ben contento di avere da parte della nostra Commissione dei suggerimenti atti a rendere veramente efficace il provvedimento. Noi siamo di fronte ad un obiettivo: l'abolizione dello straordinario, ma quale fine ci proponiamo? Forse una fine a carattere moralistico, abolire cioè lo straordinario per permettere una maggiore occupazione della mano d'opera? Limitato così il problema, noi potremmo ottenere un cattivo risultato dal punto di vista economico. Oppure si vuole l'abolizione dello straordinario sia saltuario che permanente,

per consentire una occupazione saltuaria o permanente ai disoccupati?

Occorre tener presente anche un'altra questione: la tutela fisica del lavoratore. Ancora prima della guerra in Corea, ci si era preoccupati, in America, della velocità di produzione, per cui si determinò una corrente tendente a far rallentare il ritmo del lavoro; i sindacalisti americani erano infatti preoccupati che si potesse determinare una sovrapproduzione. Questo spiega anche il perché degli insuccessi di alcuni piani economici, comportanti una produzione superiore alle possibilità di sviluppo delle vendite dei manufatti sui mercati europei.

Ma in Italia non c'è mai stato il problema della sovrapproduzione; in Italia il problema vero è quello dello sviluppo e della conquista dei mercati. Questo grave problema non si risolve con l'articolo 5-bis. In alcuni luoghi, come a Torino, ad esempio, potremmo forse anche raggiungere qualche risultato: un ispettore del lavoro che andasse alla Fiat e fosse aiutato dalla collaborazione delle commissioni interne, potrebbe lavorare efficacemente. Ma per le altre località, e per le altre aziende? Se non riuscissimo a determinare una maggiore capacità di impiego attraverso l'abolizione dello straordinario, noi potremmo anche prestarci ad una errata interpretazione del nostro intendimento, facendo sì che, condensando al massimo la produzione, si arrivi a produrre in otto ore, e quindi senza straordinario, quello che normalmente si produce in dieci ore.

Poi c'è il problema delle macchine. In determinate aziende noi siamo riusciti ad avere una riduzione automatica dell'orario perché la migliore meccanizzazione ha consentito una maggiore produzione con minore impiego di mano d'opera. Noi abbiamo in Italia degli stabilimenti bene organizzati in tutto il loro complesso, i quali — pur avendo licenziato parte della mano d'opera primitiva — non hanno diminuito il ritmo della produzione. Cito, ad esempio, il gruppo De Angeli e Frua che ha chiuso un suo vecchio stabilimento concentrando la produzione in un altro del tutto modernizzato; ed anche il gruppo Fiat che l'anno scorso ha venduto per 240 miliardi, mentre per quest'anno si prevede che supererà i 300 miliardi. Questi sono dati di fatto avuti dal presidente dell'A.N.F.I.A.A. (una volta Associazione Nazionale Fascista Industrie Automobilistiche e Accessori; oggi Associazione Nazionale Fabbrikanti Italiani Autoveicoli e Accessori; non è stata abolita la « F » forse per omaggio alla Fiat! ...).

Orbene, cosa dimostra questo? Che attraverso una migliore organizzazione del lavoro, attraverso l'adozione di sistemi moderni si può ridurre benissimo lo straordinario senza dar luogo però ad un maggiore impiego di mano d'opera. Una cosa è l'orario collegato col minimo di guadagno e un'altra cosa è la soppressione delle ore straordinarie per favorire l'impiego di una maggiore mano d'opera. I grossi complessi industriali sono in grado di regolare essi stessi il loro programma di lavoro, anche se può apparire paradossale la battuta di Valletta quando dice che la Fiat non riduce il prezzo delle sue macchine perché se lo facesse vi sarebbero più morti, in incidenti stradali. Questa specie di paradosso ha una portata pratica. Occorre prima costruire nuove autostrade e allargare quelle già esistenti e poi intensificare la produzione e abbassare i prezzi.

Ecco perché, prima di iniziare la discussione su questa importantissima questione io vorrei chiedere alla Commissione se è d'accordo di invitare il Ministro perché venga a chiarirci bene ed esattamente lo scopo che egli si prefigge con l'abolizione del lavoro straordinario. Se lo scopo è quello del maggiore impiego di mano d'opera, è evidente che la discussione deve essere ampliata e posta non solo sul piano di una formulazione legislativa, ma anche sul piano generale della pratica attuazione.

Propongo, conseguentemente, di rinviare l'inizio della discussione.

LIZZADRI. Concordo perfettamente con le dichiarazioni e le considerazioni svolte dall'onorevole Presidente. Anche se si deve riconoscere che il provvedimento legislativo predisposto dal Ministero del lavoro si propone di raggiungere obiettivi umanitari e sociali, è ugualmente chiaro che esso non potrà avere una attuazione pratica, o che, per lo meno, riuscirà ad averla solo in parte.

Pertanto sono favorevole alla proposta del Presidente di ascoltare il Ministro, prima di entrare nel merito, in modo da avere un esauriente quadro della situazione e degli intendimenti.

RUBINACCI. Io non vorrei entrare nel merito, vorrei soltanto aderire alla proposta dell'onorevole Presidente. Questo provvedimento, secondo me, equivale all'apertura di una piccola finestra su un mondo molto ma molto vasto e mi pare che da questa piccola finestra possa entrare ben poca luce.

Vogliamo affrontare questo problema? Affrontiamolo allora in tutti i suoi aspetti e

non limitiamolo soltanto alla maggiore occupazione della mano d'opera.

Mi associo pertanto alla proposta di sospendere la discussione e rinviarla ad altra seduta affinché ci sia consentita una discussione più aperta del problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge approvati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Disciplina delle cooperative di emigrazione ». (882):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli.	39
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione ». (1053):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli.	37
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima ». (752):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli.	38
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

e della proposta di legge:

LENZA: « Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti ». *Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*. (686-B):

Presenti	40
Votanti	38
Astenuti	2
Maggioranza	20
Voti favorevoli	20
Voti contrari	18

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi, Ami, Albizzati, Bartole, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Cerreti, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Fernando, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara

Domenico, Gatti Caporaso Elena, Guerrieri Emanuele, l'Eltore, Lenza, Lizzadri, Maglietta, Noce Teresa, Penazzato, Rapelli, Repossi, Roasio, Roberti, Rubinacci, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola e Venegoni.

Hanno dichiarato di astenersi sulla votazione della proposta n 686-B i deputati:

Bartole e l'Eltore

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI